

REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/90 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 1990
recante modifiche del regolamento (CEE) n. 3773/89 che stabilisce misure
transitorie per le bevande spiritose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alle designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1759/90 ⁽³⁾ ha stabilito misure transitorie per le bevande spiritose ;

considerando che, dalla data di decorrenza degli effetti dell'unificazione della Germania, il diritto comunitario si applica di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è opportuno adattare talune disposizioni transitorie per i prodotti elaborati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3773/89 è aggiunto il seguente paragrafo :

- 5. Per quanto concerne i prodotti elaborati sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca da operatori tuttora stabiliti in tale territorio :
 - il paragrafo 1 si applica ai prodotti elaborati prima del 3 ottobre 1990 ;
 - il paragrafo 2 si applica ai prodotti la cui elaborazione è iniziata prima del 3 aprile 1991 e si concluderà prima del 3 ottobre 1991 conformemente alle disposizioni vigenti anteriormente al 3 ottobre 1990. *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 23.